



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Considerato che i n. 5 nominativi indicati nell'allegato "A" del presente decreto, pur avendo inviato la relazione annuale relativa al terzo anno di tirocinio, non hanno completato il periodo triennale previsto per un numero di giorni pari o inferiori a quindici;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali, nella riunione del 28 gennaio 2015, con la quale, sulla base dell'orientamento assunto nella seduta del 25 marzo 2013, ritiene di poter considerare concluso un tirocinio laddove il lasso di tempo intercorrente tra la data di conclusione del periodo riconosciuto ed il completamento del periodo triennale previsto dalla normativa non sia superiore a 15 giorni e propone il rilascio a favore dei n. 5 nominativi del provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo Registro;

DISPONE

la conclusione del periodo di tirocinio triennale e la cancellazione dal Registro del tirocinio, istituito con D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dei n. 5 nominativi indicati nell'Allegato "A" del presente decreto.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario1

Allegato A

- 1) CIUFFREDA FRANCESCA, nato a MANFREDONIA (FG) il 22 settembre 1983, residente in MONTE SANT'ANGELO (FG)
codice fiscale CFFFNC83P62E885A, iscritto dal 22 settembre 2009.
- 2) CORBO ROBERTA, nato a POTENZA (PZ) il 16 aprile 1985, residente in POTENZA (PZ)
codice fiscale CRBRRT85D56G942X, iscritto dal 28 febbraio 2012.
- 3) DI ROCCO GIUSEPPE, nato a ATESSA (CH) il 29 ottobre 1980, residente in BOLOGNA (BO)
codice fiscale DRCGPP80R29A485D, iscritto dal 24 novembre 2008.
- 4) PRISCO ANGELA, nato a SARNO (SA) il 24 settembre 1984, residente in PALMA CAMPANIA (NA)
codice fiscale PRSNGL84P64I438V, iscritto dal 15 gennaio 2010.
- 5) RASILE ALBERTO, nato a GAETA (LT) il 31 gennaio 1984, residente in MINTURNO (LT)
codice fiscale RSLRLT84A31D843Y, iscritto dal 13 novembre 2009.